



CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA
Provincia di Caserta

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 14 del 22.02.2016

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici.

Il giorno ventidue del mese di febbraio dell'anno 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Paola Berardino, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Gelsomina Terracciano, incaricato della redazione del presente verbale;

Vista la proposta di deliberazione allegata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- Di approvare e fare propria la richiamata proposta di deliberazione allegata e che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



PROPOSTA DI DELIBERA

Settore: AREA SERVIZI SOCIALI

Proponente: Dott.ssa Silvana Agnese Cavallo

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici.

PREMESSO

che, uno dei principali compiti dei Comuni secondo il dettato della Legge 328 del 08/01/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali" è quello di programmare interventi volti a garantire la qualità della vita dei cittadini attraverso la promozione di strumenti di contrasto alla povertà ed alla emarginazione sociale ;

PRESO ATTO

che, nel corso degli ultimi anni è venuto definendosi un quadro delle vulnerabilità e disagio sociali emergenti dal lavoro di contatto dello sportello sociale ,attraverso il quale è stato possibile effettuare una mappatura delle situazioni che richiedono un ripensamento delle attività e azioni per potere garantire ai cittadini una risposta adeguata alle nuove esigenze e bisogni ,in progressivo aumento a causa del contesto socio economico in costante evoluzione;

CONSIDERATO

Che, con il Regolamento allegato al presente atto si intende disciplinare un quadro più avanzato e moderno di solidarietà sociale, che ogni comunità deve offrire ai propri appartenenti e quindi, si disciplinano gli interventi di assistenza economica ed elementi innovatori quali gli interventi di solidarietà civica a favore delle persone singole e delle famiglie;

Che gli interventi di solidarietà civica consistono in interventi e provvidenze rivolti a persone e famiglie che si trovano in gravi momenti di difficoltà del proprio ciclo di vita a causa di fatti ed eventi calamitosi, che generano disagi e frustrazioni e che si possono qualificare come un ingiusto danno sociale che merita tutela solidale da parte della comunità intera;

CONSIDERATO ALTRESI'

Che, anche per gli interventi di assistenza economica destinati a persone e famiglie che si trovano in situazione di bisogno ed indigenza, si sono introdotti diversi elementi innovatori quali:

- l'indicatore della situazione economica equivalente quale elemento di riferimento per accedere alle prestazioni sociali agevolate;
- una maggiore attenzione alle famiglie numerose;
- il riconoscimento delle nuove forme di povertà e dell'evoluzione dei bisogni con la predisposizione di misure ulteriormente innovative;

Che, gli interventi di assistenza economica sono destinati alla promozione dell'autosufficienza e dell'autonomia materiale ed economica del singolo e dei nuclei familiari, e si intende tutelare organicamente il benessere morale e materiale delle persone e delle famiglie, al fine di garantire ad essi i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze in qualsiasi fase della loro esistenza, contrastando l'esclusione sociale ed offrendo l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche a quelle persone economicamente più deboli, concorrendo al superamento dello stato di indigenza;

Che, nelle modalità di svolgimento si valorizzano questi interventi quali strumenti anche aperti al ruolo progettuale degli Assistenti Sociali che sono deputati in primis a sostenere il soggetto in difficoltà;

PRESO ATTO

Che le forme di intervento previste dal Regolamento sono riconducibili alle seguenti tipologie

Contributi Economici Ordinari integrativi del reddito;
Contributi Economici Straordinari integrativi del reddito.

Entrambe le tipologie di contributi, sulla base di giustificato motivo accertato dall' Assistente Sociale, possono essere erogate con quietanza anche a persona diversa dal destinatario, affinché ne garantisca un corretto uso a favore dell' interessato, per acquisto di generi alimentari, abbigliamento, spese mediche, ecc., in quei casi in cui non è opportuna l'erogazione di contributi in denaro (ad esempio qualora l'interessato sia soggetto a dipendenze da alcool, da sostanze stupefacenti, videopoker dipendente, eccetera).

Visto lo schema di Regolamento Comunale all'uopo predisposto dall' Area Socio Assistenziale composto da 15 Articoli concernenti i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica a favore di persone indigenti

RITENUTO

Di stabilire che il Regolamento allegato al presente atto entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione e sostituisce integralmente il Regolamento degli interventi economici approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 4/8/98.

Di stabilire altresì che le misure previste dal nuovo Regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento e verranno applicate per tutte le domande presentate successivamente a tale data.

PROPONE

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle famiglie e delle persone composto da 15 Articoli (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale allegato sub A);
2. **Di stabilire** che il Regolamento allegato al presente atto entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione e sostituisce integralmente il Regolamento degli interventi economici approvato con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 4/8/98.
3. **Di stabilire**,altresì,che le misure previste dal nuovo Regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento e verranno applicate per tutte le domande presentate successivamente a tale data.
4. **Di dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile.



REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI

Capo I

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune di Trentola Ducenta, secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza, voluti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. In particolare è stato redatto in ottemperanza ed in conformità alla normativa vigente regionale e statale.

Art. 2 Obiettivi

Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati a prevenire e/o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Le prestazioni economiche del Comune di Trentola Ducenta vanno ad integrare le provvidenze erogate da un' articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di indigenza. I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio Comunale. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Ente.

Art. 3 Destinatari

Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal presente Regolamento, i cittadini italiani anagraficamente residenti nel Comune di Trentola Ducenta. Possono altresì accedere a tali interventi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri residenti a Trentola Ducenta, questi ultimi purché titolari di carta o permesso di soggiorno ad esclusione di altri stranieri facenti parte di progetti di assistenza di base o italiani.

Capo II

Art.4 Interventi economici requisiti di accesso

Possono accedere ai contributi economici di cui al presente Regolamento:

- I cittadini la cui certificazione ISEE dell'anno precedente risulti inferiore al minimo vitale per l'anno della pensione integrata al minimo INPS, per reddito minimo si intende il livello minimo di capacità economica per soddisfare i bisogni fondamentali e affrontare le spese di prima necessità riguardanti l'alimentazione, l'abbigliamento, l'igiene, la sanità. Al fine di ottenere un contributo le entrate del nucleo non devono superare la soglia del reddito minimo: tale soglia è rapportata all'importo della pensione integrata al trattamento minimo in vigore ogni 1° gennaio dell'anno di riferimento.



Comune di Trentola Ducenta
Provincia di Caserta

- I cittadini il cui patrimonio immobiliare sia limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo.

L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza a quelle persone che versano in condizioni particolarmente disagiate. A tal fine il servizio sociale, con correttezza metodo logica e rispetto della privacy, provvederà a redigere una relazione socioambientale sulle condizioni del nucleo familiare. In caso di reddito ISEE superiore all'importo fissato per l'anno di riferimento , si potrà richiedere l'accesso al contributo straordinario (cfr art. 7) qualora il richiedente attesti, dietro propria responsabilità, il verificarsi nel corso dell'anno solare, di una situazione contingente e imprevista (perdita di lavoro, morte del capo famiglia, spese sanitarie per patologie gravi e impreviste) che ha causato un abbassamento della situazione reddituale, non corrispondente pertanto al reddito ISEE dell'anno precedente presentato in allegato alla richiesta.

Art. 5

Tipologia degli interventi

Gli interventi di Assistenza Economica, sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento e consistono in:

Contributi Economici Ordinari integrativi del reddito;

Contributi Economici Straordinari integrativi del reddito.

Entrambe le tipologie di contributi, sulla base di giustificato motivo accertato dall' Assistente Sociale, possono essere erogate con quietanza anche a persona diversa dal destinatario, affinché ne garantisca un corretto uso a favore dell' interessato, per acquisto di generi alimentari, abbigliamento, spese mediche, ecc., in quei casi in cui non è opportuna l'erogazione di contributi in denaro (ad esempio qualora l'interessato sia soggetto a dipendenze da alcool, da sostanze stupefacenti, videopoker dipendente, eccetera). La Giunta Comunale può disporre l'erogazione del contributo economico straordinario o ordinario anche in forme alternative a quella monetaria, sotto forma di prestazioni di beni o servizi, oppure disporre l'erogazione in forma mista (buoni per acquisto di beni di prima necessità ed erogazione monetaria, fino a concorrenza dell'importo dovuto al singolo beneficiario).

Art.6

Contributi economici ordinari

Contributi Economici Ordinari integrativi del reddito: sono contributi economici di carattere continuativo erogati in favore di singoli o famiglie in condizioni economiche al di sotto dei parametri di minimo vitale e non in grado di corrispondere al soddisfacimento dei bisogni primari .

Per situazioni nelle quali la presenza di gravi malattie, età avanzata, condizioni di solitudine, estrema marginalità, totale mancanza di reti familiari, determini le necessità di tutela, il Servizio Sociale effettuerà un'osservazione costante per il mantenimento dello standard di vita minimo. Attraverso un monitoraggio semestrale l'Assistente Sociale di riferimento, all'interno del Piano Assistenziale Individualizzato, può richiedere interventi economici finalizzati che saranno erogati in più soluzioni prevalentemente mensili. I contributi economici ordinari integrativi del reddito hanno, di norma, durata massima di 12 mesi ed un importo massimo mensile di € 100,00. In questo periodo, completato il percorso di autonomia personale o familiare che ha determinato la non autosufficienza economica, si procede alla dimissione. Non sussistono limiti temporali all'erogazione di contributi economici integrativi del reddito, per soggetti in situazioni di cronicità, nonché per soggetti anziani in condizioni di svantaggio economico e di isolamento sociale, non diversamente superabili.

Art. 7



Contributi economici straordinari

Contributi economici straordinari integrativi del reddito: sono contributi economici finalizzati ad integrare i redditi di singoli o famiglie che si trovino ad affrontare situazioni impreviste di varia natura che comportano un eccezionale e straordinario onere economico. L'intervento economico sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

requisiti di cui all' articolo 3;

avvio del percorso secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8;

condizioni reddituali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4. Se nell'anno in corso si sono verificate situazioni tali da modificare in modo significativo la condizione reddituale del richiedente, ai fini della valutazione della domanda dell'interessato, si considera la situazione effettiva autocertificata al momento dell'avvio della pratica.

L'importo massimo annuale non può superare la somma di € 500,00, erogata in linea di massima sotto forma di una tantum. Per quanto riguarda le richieste di intervento economico finalizzate ad acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale, sono di norma respinte. Tuttavia, possono essere accolte nei seguenti casi:

a) preventiva utilizzazione di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) necessità di prevenire l'insorgenza o l'aggravamento di condizioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione economica.

c) La sussistenza delle predette condizioni sarà dettagliatamente motivata all'interno del P.A.I., dall' Assistente Sociale competente. Sono ammesse al contributo:

1. Arretrati di bollette utenze acqua, luce, gas, di importo elevato (superiore a € 500,00). Il cittadino si impegnerà a richiedere la successiva rateizzazione degli importi dovuti ai vari soggetti erogatori. L'importo massimo annuale non può superare la somma di € 500,00, erogata in linea di massima sotto forma di una tantum ;

2. Arretrati di affitto (in presenza di regolare contratto) e condominio di importo elevato (superiore a € 1000,00). L'importo massimo annuale non può superare la somma di € 500,00, erogata in linea di massima sotto forma di una tantum;

3. Spese per acquisto farmaci generici secondo prescrizione medica che dovrà indicare il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto;

4. Spese per tickets sanitari di diagnostica strumentale, qualora non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale e su presentazione di prescrizione medica;

5. Spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento, tali da consentire la regolare frequenza scolastica dei minori tramite la possibilità di acquisto dei normali strumenti didattici e materiali di uso ordinario (libri se non forniti gratuitamente o a rimborso da altro servizio pubblico, o in comodato scolastico, quaderni, cancelleria varia, ecc.).

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente. Il tetto massimo previsto per i suddetti interventi è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Municipale in base agli incrementi ISTAT. La domanda del richiedente che è già beneficiario di contributo ordinario non sarà accolta.

Art 8

Procedura e Istruttoria

I soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, che intendono inoltrare domanda per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, devono rivolgersi al Front Office dell'Ufficio Servizio Sociale Comunale, dove l'Assistente Sociale orienta la persona nella ricerca della soluzione più adatta alle problematiche espresse. L'Assistente Sociale territoriale dopo il colloquio professionale con il richiedente, la visita domiciliare, ove necessaria, e la raccolta della documentazione prevista dal presente regolamento, esprime la propria valutazione, che invierà alle competenti strutture comunali. La Giunta Comunale, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, valuterà la pratica entro i 30 giorni successivi alla trasmissione da parte dell'Assistente Sociale e comunicherà all'interessato la decisione, sia in caso di accoglimento che in quello di diniego.



Comune di Trentola Ducenta
Provincia di Caserta

Documentazione: Ogni domanda dovrà essere accompagnata dal P.A.I., dalla domanda del richiedente redatta su modulo predisposto e fornito dai Servizi Sociali, dalla dichiarazione sostitutiva unica, dalla documentazione specifica a sostegno della richiesta stessa. In caso di significative variazioni sul reddito ISE prodotto, ancora in corso di validità, è ammessa autocertificazione sostitutiva che ne motiva e ne circostanzia le ragioni. Il P.A.I., redatto dall'Assistente Sociale titolare del caso, individua tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto individuale orientato al recupero delle capacità di autonomia ed autoorganizzazione del nucleo o della persona. I dati raccolti saranno trattati con le modalità necessarie al soddisfacimento del bisogno del cittadino e saranno utilizzati a fini statistici per la programmazione degli interventi di settore. I destinatari di cui all'articolo 3, saranno coinvolti in un percorso di "aiuto sociale" finalizzato a promuovere il raggiungimento dell'autonomia della persona e il superamento delle difficoltà. La presa in carico si articola in tre fasi:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
2. predisposizione di un piano assistenziale individualizzato (P.A.I.) che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento. I sostegni economici sono tesi a stimolare l'autosufficienza e le risorse personali, ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e a diminuire il rischio di marginalità sociale, anche attraverso i progetti individualizzati (P.A.I.) che i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere e accettare.

L'erogazione di contributi economici è subordinata alla condizione, da parte degli interessati, di rendersi disponibili allo svolgimento di attività lavorativa/formativa (compresi tirocini, stages, bando comunale, ecc.) che sarà loro proposta ove questi siano abili al lavoro e ove possibile, ovvero altra azione proposta dal Servizio Sociale tesa ad agevolare la graduale autonomia e i percorsi di reinserimento sociale. I richiedenti abili al lavoro dovranno iscriversi al Centro per l'Impiego. Il mancato rispetto del P.A.I. da parte dell'utente, comporta l'immediata cessazione della prestazione. In tale senso si considerano inadempienti coloro che:

- abbiano rifiutato offerte di lavoro in relazione a quanto previsto dal precedente comma;
- abbiano cessato volontariamente un'attività lavorativa senza giusta causa;
- abbiano tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro, anche a carattere stagionale o stage;
- non abbiano rispettato gli impegni assunti nel P.A.I. in merito a quanto definito circa la ricerca e il mantenimento di un'attività lavorativa.

Se soggetti a dipendenze, si rifiutano di affrontare un percorso riabilitativo per l'eliminazione della dipendenza.

I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto. I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Tutte le domande per i contributi ordinari verranno accolte, ove presentino i requisiti richiesti, fino a capienza del budget predisposto.

Art. 9

Valutazione congruità economica e decorrenza del beneficio

Gli Uffici Comunali preposti valutano la rispondenza tra le richieste di assistenza economica pervenute dal servizio sociale e le risorse finanziarie disponibili nel bilancio. Il contributo minimo erogabile, per singola istanza, è pari a euro 100,00 mensili. Eventuali contributi comunali percepiti dal richiedente o familiare convivente al momento dell'inizio dell'erogazione del sussidio (esempio: esenzione totale o parziale buoni mensa), verranno portati in diminuzione, di pari importo,



Comune di Trentola Ducenta
Provincia di Caserta

sull'ammontare dello stesso contributo. In tal caso, qualora l'importo risultante a seguito di detta diminuzione sia inferiore a € 100,00, sarà ugualmente erogato. Di anno in anno la Giunta Comunale, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, ridefinisce gli importi fissati dal presente articolo. Nel caso in cui l'importo totale mensile delle istanze approvate superi il budget mensile stabilito, i singoli contributi verranno ridotti proporzionalmente. Qualora un contributo superiore a € 100,00 risulti inferiore a tale importo a seguito di detta riduzione, verrà ugualmente erogato. L'erogazione del contributo e l'aggiornamento della lista dei beneficiari del sussidio decorreranno a partire dal mese successivo all'invio alla Giunta Comunale dell'istanza da parte dell' Assistente Sociale.

Art. 10

Definizione della situazione reddituale

Il reddito preso in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti dal presente Regolamento è quello del nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende quello composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che siano stabilmente coabitanti ed aventi dimora abituale nella stessa abitazione. Alla formazione del reddito concorrono tutti i componenti la famiglia anagrafica o di convivenza. Ai fini del presente Regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Per reddito complessivo del nucleo familiare o di convivenza si intende quello risultante dalla certificazione ISEE ai sensi del D.Lgs n° 109/98 e del D.Lgs 130/2000 e successive modifiche. Se nell'anno in corso si sono verificate situazioni tali da modificare in modo significativo la condizione reddituale del richiedente, ai fini della valutazione della domanda dell'interessato, si considera la situazione effettiva autocertificata al momento dell'avvio della pratica. Oltre alla certificazione ISEE è richiesta l'autocertificazione di eventuali altri proventi economici percepiti a qualsiasi titolo dal dichiarante o dai componenti il suo nucleo di convivenza. Le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano un valore ISEE uguale a zero devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicativa del profilo economico personale e del nucleo di convivenza del dichiarante. Sarà motivo di esclusione dal beneficio qualsiasi diritto di proprietà di beni immobili e l'aver effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di essi, negli ultimi cinque anni. Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà della casa di abitazione dell'interessato. Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà, il possesso o la disponibilità non occasionale del bene mobile registrato dell'autovettura. Tutte le sostitutive uniche saranno segnalate, per gli atti di controllo, al competente ufficio dell' Agenzia delle Entrate.

Art. 11

Quantificazione del contributo

Il Contributo economico viene quantificato partendo dalla Tabella A) relativa all'ISEE del cittadino che presenta la domanda. Al punteggio ISEE si assommano e si sottraggono i punti ottenuti nelle tabelle successive. I punteggi calcolati con la Tabella B), si sottraggono al punteggio ISEE. I punti della Tabella C si sommano al punteggio ISEE. Il punteggio complessivo ottenuto con le Tabelle "Valutazione della Situazione Economica", "Penalità" e "Premialità", costituisce la base per la quantificazione economica del contributo erogabile.

Tabella A) Valutazione situazione economica

La valutazione della situazione economica prevede l'attribuzione di un punteggio correlato all'ISEE, secondo il seguente procedimento:

- Ad un ISEE pari a € 0,00 (€ zero/00) verranno attribuiti 50 punti; all'aumentare dell'Indicatore verranno sottratti punti in ragione di 0,008294 per ogni euro di incremento.

A titolo di esempio:

- Isee pari a € 0,00 = 50 punti;
- Isee pari a € 1000,00 = 41,70631 punti in virtù del seguente calcolo: 50 punti
- $(1000,00 \times 0,008294) = 8,294$ = 50 punti - 8,294 = 41,70631.



Comune di Trentola Ducenta
Provincia di Caserta

- Isee pari a € 6000,00 = 91,706 punti in virtù del seguente calcolo: 50 punti
- $(6000,00 \times 0,008294) = 50 \text{ punti} - 49,76214 = 0,237863$.
- Isee pari a € 6028,68 = 0 punti in virtù del seguente calcolo: 50 punti - $(6028,68 \times 0,008294) = 50 \text{ punti} - 50 \text{ punti} = 0 \text{ punti}$.

Tabella B) Penalità

Dal punteggio ottenuto come sopra descritto si sottraggono:

- 1) - 10 punti in caso il richiedente o familiare convivente percepisca pensioni di guerra, pensioni di invalidità civile, assegno di accompagnamento, altri redditi simili;
- 2) - 5 punti in caso il richiedente o familiare convivente percepisca alimenti dal/dalla coniuge per un importo mensile inferiore a € 500,00;
- 3) - 10 punti in caso il richiedente o familiare convivente percepisca alimenti dal/dalla coniuge per un importo mensile pari o superiore a € 500,00;
- 4) - 5 punti se il nucleo familiare del richiedente possiede auto con cilindrata superiore agli 80 cv, di anzianità non superiore ai 4 anni;
- 5) - 5 punti se il nucleo familiare del richiedente possiede doppia auto;
- 6) - 5 punti se il nucleo familiare del richiedente possiede ciclomotore di cilindrata superiore a 125 cc;
- 7) - 3 punti per mancata richiesta del Bonus Energia;
- 8) - 10 punti mancato inoltro di richiesta di partecipazione a bandi comunali per lo svolgimento di lavoro occasionale (salvo certificazione di inabilità al lavoro);
- 9) - 5 punti qualora componenti il nucleo familiare risultino iscritti presso istituti scolastici non paritari a pagamento per l'espletamento dell' obbligo scolastico;
- 10) - 10 punti qualora il richiedente o il familiare richiedente produttore di reddito sia in stato di disoccupazione non per causa di terzi (licenziamento volontario senza giusta causa).

Tabella C) Premialità

Al punteggio ottenuto al punto A) si aggiungono:

- 1) - 5 punti in presenza di un mutuo per acquisto prima casa;
- 2) - 10 punti per spese sanitarie ingenti dovute a gravi malattie;
- 3) - 5 punti in presenza di situazioni di disoccupazione per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto;
- 4) - 5 punti in caso di sostenimento di spese di fitto per abitazione principale, fatta esclusione per i percettori di eventuali contributi (regionali o statali o di altra natura) a sostegno delle spese di locazione. Il contratto di fitto dovrà risultare regolarmente registrato;
- 5) - 10 punti in caso di incapacità di gestirsi, di provvedere autonomamente a se stesso (non autosufficiente definito con valutazione e o handicap con gravità, riconoscimento invalidità civile al 100%);
- 6) - 10 punti in caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti certificati non autosufficienti dall' ASL ai sensi della Legge 104/92, L.R. 402/2005;
- 7) - 5 punti per situazioni di disagio abitativo (condizione igienica, sovraffollamento documentato);
- 8) - 5 punti per presenza di minori nel nucleo familiare;
- 9) - 5 punti qualora si tratti di famiglia numerosa (numero di 5 o più componenti);
- 10) - 5 punti in caso di nucleo mono genitoriale con figli minori.

In base al punteggio complessivo ottenuto, si calcola il quoziente di contributo erogabile, secondo il seguente schema esemplificativo.

Punti	Contributo erogabile
Maggiore o uguale a 100	100%
99	99%
98	98%
80	80%



Comune di Trentola Ducenta
Provincia di Caserta

70	70%
60	60%
50	50%
40	40%
30	30%
20	20%
10	10%
0	0%

Art.12

Controlli sulla documentazione prodotta

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetto a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato (D.P.R.445/00).

Art.13

Azioni di rivalsa del Comune

I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell'articolo 496 del Codice Penale. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente dall' Amministrazione Comunale. Gli Uffici comunali preposti predispongono gli atti amministrativi necessari al recupero coattivo della somma, inviandoli all'Ufficio competente per l'iscrizione al ruolo. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.

Norme transitorie

Art. 14

Monitoraggio – Verifiche – Valutazione

Il P.A.I. è monitorato semestralmente dall'Assistente Sociale di riferimento, secondo i seguenti criteri:

- proposta dell' assistente sociale titolare del caso ai fini della prosecuzione o della eventuale dimissione;
- data d'inizio del Piano Assistenziale Individuale;
- stato di realizzazione del Piano Assistenziale;
- risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del PAI;
- spesa sostenuta aggiornata alla data della verifica;
- rapporto costi/benefici valutazione finale dell'efficacia dell'intervento.

Art.15

Entrata in vigore e pubblicità aggiuntiva

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio e, a partire da tale termine, verrà applicato per un anno di sperimentazione, trascorso il quale la Giunta Comunale presenterà al Consiglio una relazione contenente i risultati ottenuti e le conseguenze che ne sono derivate per i destinatari, proponendo le eventuali modifiche da apportare. I contenuti del presente Regolamento sono inseriti all'interno delle iniziative di comunicazione istituzionale attivate dal Comune di Trentola Ducenta



ALLEGATO A)

Definizione e composizione del nucleo familiare

Con riferimento all'ati. I-bis. Composizione del nucleo familiare del Dpcm 4 Aprile 2001

n. 242 "Regolamento concernente modifiche al DPCM 7 Maggio 1999 n. 221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari" Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell' articolo 4 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223, salvo quanto di seguito stabilito:

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del Codice Civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del Codice di Procedura Civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice Civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 C.P.C. ;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge 10 Dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore, che si trova in affidamento preadottivo ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del Giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso Comunità o Istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del DPR 30 Maggio 1989, n. 23 è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF.

Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.



Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

Settore Servizi Sociali

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dal
Comunicario *Stadler* con atto N. 14 del 22-02-2016

ad oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici.

Parere Tecnico :Favorevole

Il Responsabile
(D.ssa Silvia *Agreste Cavallo*)
**Area Socio Assistenziale
e Pubblica Istruzione**

Parere contabile _____

Il Responsabile
(Rag. Antonio *Sperone*)

Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.

Si attesta la copertura finanziaria: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio Sperone)

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Paola Berardino



Il Segretario Generale
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

Albo Pretorio N. 354

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Li 22.02.2016



Il Segretario Generale
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta li 22.02.2016



Il Segretario Generale
Dott.ssa Gelsomina Terracciano